



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 989 del 30-12-2021

Ufficio UFFICIO TRIBUTI

CIG n.

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER GLI ANNI 2022-2023 A SEGUITO DI RINEGOZIAZIONE.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che il servizio di riscossione costituisce un asse importante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello stato e degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo le modalità e con i criteri volti a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

Visti:

- gli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, relativi ai Responsabili dei Servizi;
- gli articoli 178 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla gestione di bilancio;
- lo Statuto dell'ente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità.
- il D.Lgs. 285/92 e s.m.i
- il D.Lgs. 467/99 e D.Lgs. 112/99 nonché le modificazioni intervenute con il D.L. 282/2004 e L. 311/2004;
- gli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 447/97 che disciplinano l'affidamento a terzi iscritti in apposito Albo presso il Ministero delle Finanze;
- la L. 689/81 in materia di prescrizione per il pagamento delle somme dovute;

Valutato:

- che al fine del contrasto dell'evasione ed elusione dei tributi e delle sanzioni si rende necessario provvedere all'attività di riscossione coattiva delle diverse entrate dell'Ente anche mediante sperimentazione di nuovi sistemi di recupero;
- che il Comune non ha al proprio interno le risorse umane e sistemi informatici necessari per svolgere autonomamente e in tempi brevi tali operazioni ed è quindi necessario avvalersi di una ditta specializzata;
- che il numero di posizioni debitorie attualmente giacenti e la loro natura, richiede di procedere con urgenza anche al fine di non pregiudicare il recupero dei crediti nei crediti di legge;

Richiamata la determinazione nr 537/2019 con cui si è proceduto ad affidare la concessione della riscossione coattiva alla società AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE per le annualità 2019/20/21;

Preso atto che per i servizi in concessione di riscossione coattiva sono stati disposti, a partire dal 08/03/2020 con decreti del presidente del consiglio dei ministri e attraverso molteplici innesti normativi, varie sospensioni, definendo al fine il termine di sospensione al 31/08/2021, generando di fatto una interruzione del servizio per oltre 500 giorni;

Che la seguente tabella evidenzia i periodi di sospensione ed i provvedimenti di carattere nazionale più significativi, emanati per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria Covid-19:

Determinazione SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.89 del 30-12-2021 Comune di Valguarnera Caropepe

| <i>Sospensione termini di riscossione</i> | |
|---|----------------|
| <i>Provvedimento legislativo</i> | <i>Termine</i> |
| D.L. n. 18/2020 | 31-mag-20 |
| art. 154, D.L. n. 34/2020 | 31-ago-20 |
| art. 99, D.L. n. 104/2020 | 15-ott-20 |
| art. 1-bis, D.L. n. 125/2020 | 31-dic-20 |
| art. 1, D.L. n. 3/2021 e D.L. 137/2020 | 31-gen-21 |
| art. 22-bis, D.L. n. 183/2020 | 28-feb-21 |
| art. 4, D.L. n. 41/2021 | 30-apr-21 |
| art. 9, D.L. n. 73/2021 | 30-giu-21 |
| art. 2, D.L. n. 99/2021 | 31-ago-21 |

Richiamato il parere ANAC n. AG39/2012 del 6/03/2013 con cui l’Autorità specifica che “[..] oltre a quanto stabilito dal Codice degli Appalti, occorre anche considerare quanto previsto dal diritto civile, con particolare riferimento al caso di eventi straordinari sopraggiunti alla conclusione del contratto. Ora, secondo gli ordinari canoni ermeneutici mutuati dal diritto civile, l’evento straordinario deve essere imprevedibile al momento della conclusione del contratto e non dovuto a colpa della parte che lo invoca; deve essere oggettivo, cioè deve impedire oggettivamente la normale prosecuzione del progetto secondo il piano stabilito, senza che vi rientrino le vicende soggettive del debitore; l’evento, infine, deve essere imprevedibile con tutta l’ordinaria diligenza, intesa qui non come quella del buon padre di famiglia, ma come quella professionale e più qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, cod. civ.

In effetti, la categoria civilistica che più si attaglia al caso in esame, secondo quanto prospettato dall’istante, appare quella della “eccessiva onerosità sopravvenuta” (rif. art. 1467 cod. civ.), per la quale valgono, peraltro, le medesime considerazioni appena esposte circa il carattere sopravvenuto, oggettivamente straordinario e soggettivamente imprevedibile dell’evento (ex multis, Cass. Civ. n. 2661/2001); sono questi i termini in cui la giurisprudenza civile riconduce, ad esempio, l’incidenza della stessa svalutazione monetaria (ex multis, Cass. Civ., 3464/1982 e 7145/1995). Pertanto, sebbene non si possa del tutto escludere l’incidenza del fattore crisi economica, allo stesso tempo essa deve essere considerata per quelli che sono i suoi obiettivi effetti sulle fattispecie giuridiche esistenti, fermo restando l’obbligo di verifica da parte delle stazioni appaltanti che lo squilibrio del piano non dipenda invece in alcun modo da inadempimento della controparte.

Occorrerà quindi valutare, in simili casi, sino a che punto la causa della situazione di difficoltà nell’attuazione del piano dipenda unicamente da eventi oggettivi ed estranei al concessionario (es. crisi economica nazionale), contenendo le eventuali modifiche in questi limiti [..]”.

Richiamata la relazione tematica n. 56 del 8.7.2020 della Corte di Cassazione secondo cui i Giudici di Legittimità ritengono che “nella specifica e particolare situazione venutasi a creare in seguito alla pandemia dovuta al Covid”, rinegoziare un contratto sperequato trova ragione e fondamento nel dovere di comportarsi secondo buona fede (art. 1175 e 1375 cc);

Richiamato l'art. 106 del codice degli appalti D.Lgs 50/2016;

Rilevato che la pandemia da Covid-19 sia indiscutibilmente un evento straordinario imprevedibile sopraggiunto durante il periodo di contratto e che la sospensione fino al 31/08/2021 delle attività in concessione di riscossione coattiva abbia stravolto, non per colpa del concessionario, il sinallagma contrattuale;

Richiamato il D.L. n. 146/2021 che ha aumentato i termini per il pagamento a 150 giorni, ossia 5 mesi dalla notifica dell'avviso di accertamento, relativamente a tutti gli atti notificati nell'ultimo quadrimestre del 2021 (dal 1° settembre al 31 dicembre 2021);

Ritenuta essenziale la riscossione dei tributi, anche alla luce della Deliberazione n. 176/2021 - Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana;

Vista la proroga dello stato di emergenza sanitaria Covid-19 al 31/03/2022;

Vista la richiesta formulata dalla società AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE di un ristoro in termini temporali del contratto in essere al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale e l'offerta migliorativa acquisita al prot. n. 17146 del 22/12/2021, rispetto a quella presentata ed oggetto della determina n. 537/2019;

Visto il DL 77/2021 che ha portato i limiti di affidamento diretto dei servizi ad euro 139.000,00;

Ritenuto quindi che sia necessario, pertanto, ristabilire il sinallagma contrattuale con un ristoro in termini temporali, quindi di durata contrattuale, della concessione in corso di riscossione coattiva delle entrate comunali;

Considerato che tale affidamento rientra nella soglia entro cui è possibile procedere con l'affidamento diretto del servizio senza l'indizione di gara d'appalto, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Vista l'esigenza di bilancio del Comune di incrementare le proprie Entrate;

Dato atto che la società Area S.r.l. – P.I. 02971560046 - si è dichiarata disponibile a svolgere il servizio di cui in oggetto, come da offerta tecnico-economica n. 6539 del 21/12/2021 acquisita al protocollo al nr. 17137 del 22/12/2021, che si ritiene parte integrante e sostanziale della stessa, con le condizioni risultanti dall'offerta stessa;

Rilevato che la società in parola possiede i requisiti necessari per poter svolgere i servizi richiesti, tra i quali l'iscrizione all'Albo Nazionale per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e che l'offerta pervenuta dalla stessa società è in grado di soddisfare le esigenze di questo comune;

Considerando le certificazioni che la società possiede quale garanzia della qualità del servizio offerto, dimostrata anche dall'adozione di una carta dei servizi a tutela del contribuente;

Tenuto presente che i servizi saranno addebitati a prestazione avvenuta, previa fatturazione e corrisposti a deduzione delle somme da riversare il cui riversamento sarà effettuato con

cadenza mensile.

Considerato che i Ruoli da accertare per TARI comprendono annualmente circa 600 documenti per un importo da riscuotere di €. 130.000,00 mentre i Ruoli IMU comprendono circa 200 documenti per un importo da riscuotere di €. 120.000,00;

Atteso che per tali importi, a saldo di tutte le partite, secondo quanto richiesto da “Area Riscossioni” per le due annualità, occorre impegnare una somma pari ad €. 39.629,00 oltre IVA, come per legge, per rimborso spese forfettarie di gestione delle pratiche (€. 21.199,00) ed aggio sulle somme effettivamente incassate (€. 18.430,00);

Considerato che la suddetta Ditta, ai fini dell’assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e s.m.i, è in regola avendo comunicato l’estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio oggetto del presente Servizio, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l’obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Accertata la regolarità contributiva della suddetta Società;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, sussistendo l’urgenza e l’opportunità di affidare il servizio nonché la sussistenza di favorevoli condizioni economiche e gestionali del servizio,

DETERMINA

1. Di prendere atto integralmente delle superiori premesse e delle motivazioni che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto dell’offerta migliorativa di cui al prot. n.17146 del 22/12/2021 relativamente alla riduzione delle competenze fisse per pratica di cui all’allegata convenzione;
3. Di rinegoziare il contratto con AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE relativo alla concessione della riscossione coattiva delle entrate comunali prevedendone la scadenza al 31/12/2023 e comunque fino ad un aggio massimo di competenza della società, al netto delle somme erogate a titolo di rimborso, pari ad euro 139.000,00 oltre iva;
4. Di trasmettere la presente ad AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE da restituire per accettazione espressa.
5. Di riservarsi di compiere gli atti consequenziali per la corretta imputazione dell’aggio di riscossione e delle spese dovute, nel bilancio di previsione 2021/2023.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO SANTINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

Determinazione SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.89 del 30-12-2021 Comune di Valguarnera
Caropepe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 30-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe